



**Università
degli Studi
di Palermo**

LINEE GUIDA PER IL RIMBORSO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE

approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/10/2022 n. 06.03
Repertorio n. 1196/2022 Prot. n. 122556 del 28/10/2022

Le presenti linee guida disciplinano i criteri e le modalità per ottenere il rimborso di quote associative versate dai docenti dell'Ateneo a Società/Associazioni scientifiche.

Nel caso in cui tale spesa sia immediatamente riconducibile alle spese di iscrizione ad un convegno, il rimborso può essere richiesto direttamente nell'ambito del trattamento della missione effettuata.

La richiesta di iscrizione alla Società/Associazione, a firma del Richiedente e del Titolare dei fondi, va indirizzata al Direttore del Dipartimento di afferenza per la preventiva autorizzazione.

Per autorizzare il rimborso delle suddette quote associative, la Società/Associazione scientifica deve svolgere attività che siano:

- in stretta correlazione con le attività istituzionali svolte dal richiedente nel dipartimento di afferenza;
- inerenti ai temi di ricerca e di didattica del settore scientifico disciplinare di riferimento;
- coerenti con i temi e con gli obiettivi della ricerca su cui grava la spesa.

Inoltre, il versamento della quota associativa deve garantire almeno una delle seguenti condizioni:

- la possibilità di partecipare gratuitamente o a prezzi vantaggiosi a convegni e seminari organizzati dalla Società/Associazione;
- l'accesso gratuito o a tariffe agevolate a banche dati, libri e riviste;
- costituisce il presupposto per adeguarsi alle raccomandazioni rilasciate dalla Commissione Europea nell'ambito della realizzazione di un progetto.

Una volta autorizzata la spesa, la richiesta di rimborso a firma del Richiedente va trasmessa all'Amministrazione della struttura per gli adempimenti consequenziali, con i seguenti allegati:

- 1) autorizzazione del Direttore del Dipartimento;
- 2) fattura/ricevuta rilasciata dalla Società/Associazione intestata al richiedente;
- 3) copia dell'avvenuto pagamento.

Non sono rimborsabili le quote associative relative ad anni precedenti rispetto a quello in cui è avvenuto il pagamento della quota associativa da parte del docente.